

ABF – Arbitro Bancario Finanziario

Avviso nuove disposizioni in vigore dal 01/01/2012

Le **disposizioni che regolano il funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)** sono state modificate dalla Banca d'Italia per tener conto del nuovo regime della mediazione obbligatoria e delle indicazioni emerse dai primi due anni di operatività del Sistema stragiudiziale (Provvedimento del 12.12.2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 294 del 19.12.2011).

Il testo delle nuove disposizioni è consultabile sui siti web www.bancaditalia.it e www.arbitrobancariofinanziario.it insieme alla relazione illustrativa e al resoconto della consultazione pubblica, che spiegano gli obiettivi dell'intervento di revisione e i suoi principali contenuti.

Le novità introdotte, riguardanti aspetti dell'avvio e dello svolgimento della procedura di ricorso e del funzionamento dell'Organo Decidente, sono entrate **in vigore già dal 1° gennaio 2012**.

Il testo della Guida Pratica e il modulo per la presentazione dei ricorsi, così come i contenuti del sito web dell'ABF, saranno quanto prima aggiornati alla nuova disciplina. Fino a tale aggiornamento, i ricorsi potranno essere redatti utilizzando la modulistica oggi disponibile.

Per quanto riguarda la presentazione dei ricorsi si richiama l'attenzione, in particolare, sulle seguenti novità:

- ✓ qualora il ricorrente non abbia trasmesso copia del ricorso all'intermediario vi provvederà tempestivamente la Segreteria Tecnica;
- ✓ le controdeduzioni trasmesse dall'intermediario saranno sempre inviate dalla Segreteria Tecnica al ricorrente e non soltanto quando questi ne abbia fatto richiesta in sede di ricorso.

E' stata altresì modificata la competenza temporale dell'ABF: a partire **dal 1° luglio 2012 non potranno più essere sottoposte controversie** relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2009**.